



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000589 di data 16 OTT 2019

OGGETTO: **L.P. 13/07** – Approvazione progetto a favore di minore in seguito a decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento – Attivazione **Spazio neutro-Tempo d’Incontro** con affido servizio alla Cooperativa “Progetto 92” di Trento (codice CIG ZDE2907C37) e accesso al **Centro Aperto Freeway** della Fondazione Famiglia Materna di Rovereto (codice CIG ZE92A20BBo) – Assunzione oneri con impegno di spesa – Compartecipazione alla spesa da parte del nucleo beneficiario dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTI:

- ⇒ che il Consiglio della Comunità delle Giudicarie con deliberazione nr. 34 di data 27 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ la deliberazione del Comitato esecutivo nr. 190 di data 27 dicembre 2018 ad oggetto: “*Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2019 – 2021*”;
- ⇒ quanto disposto dall’articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ⇒ il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “*Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie*”;

PREMESSO:

1. che la L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino;
 2. che la L.P. 12 luglio 1991 nr. 14 delega ai comuni le funzioni e le attività di natura socio-assistenziale e detta norme per l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali, per la loro programmazione e la loro organizzazione territoriale prevedendo per comuni con meno di 20.000 abitanti che l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenga in forma associata da parte dei Comprensori di rispettiva appartenenza;
 3. che la L.P. 27 luglio 2007 nr. 13 innova le politiche sociali nella provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale nr. 3 del 2006;
 4. che l'articolo 8 della L.P. 3/2006 specifica le funzioni amministrative spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni, con la specificazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le comunità;
- che con decreto nr. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;
 - che con delibera nr. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state

prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera nr. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

- che con delibera nr. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

le seguenti delibere della Giunta Provinciale di Trento:

- ⇒ nr. 399 di data 02 marzo 2012, nr. 1013 di data 24 maggio 2013, nr. 2013 di data 24 novembre 2014, nr. 2094 di data 20 novembre 2015 e nr. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- ⇒ nr. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI:

la legge 04 maggio 1983 nr. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata con legge 28 marzo 2001 nr. 149;

le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale di Trento:

- nr. 363 del 23 febbraio 2007 con la quale sono state approvate le "Linee guida per il funzionamento dei servizi socio-educativi per minori" che definiscono i servizi socio-educativi al fine di agevolare la progettualità integrata, l'omogeneità del loro utilizzo e la qualità generale degli interventi, prevedendo come intervento anche il servizio di "Spazio Neutro";
- nr. 2642 di data 30 novembre 2007 con la quale è stato approvato un progetto sperimentale di "Punti di ascolto per il cittadino. Reti territoriali per la coesione sociale" che prevede, nell'ambito delle attività dedicate alla promozione della famiglia, anche la possibilità di attivare il servizio di "Spazio Neutro";
- nr. 1721 di data 10 luglio 2009 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per l'organizzazione del servizio di spazio neutro "Tempo d'incontro"" dove vengono tracciati gli indirizzi per l'attivazione e la realizzazione di progetti di Spazio Neutro e dove vengono previsti gli strumenti formativi e gestionali per gli stessi;
- nr. 2422 di data 09 ottobre 2009 con la quale sono state approvate le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14" a valere del 1° ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010, prorogate con l'approvazione degli atti di indirizzo fino alla prossima entrata in vigore dell'ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa, nonché confermate per il triennio 2019-2021 con l'approvazione del primo stralcio;

la delibera assunta dalla Giunta Provinciale di Trento nr. 2215 del 30/11/2018, concernente "Legge provinciale 27 luglio 2007, nr. 13, art. 53: approvazione delle linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali" e, dove è previsto che per i rapporti gestiti anno per anno a bilancio o a retta, in scadenza al 31 dicembre e per i quali è possibile fare riferimento all'art. 53, comma 7, primo periodo della L.P. 13/2007, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dallo stesso articolo e comma della L.P. 13/2007;

che nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzioni quadro, sono da considerarsi prorogate le rette definite con deliberazione n. 1292 del 20 luglio 2018 e che la stessa delibera al punto 6.1 dell'allegato 1 riporta le attività socio-assistenziali di livello locale in gestione alle Comunità di Valle;

i seguenti punti delle Determinazioni richiamate all'ultimo punto del penultimo paragrafo richiamato sopra:

- il paragrafo 2^{do} relativo ai "Criteri e modalità generali per l'individuazione, l'attuazione e l'accesso agli interventi" ed in particolare punto 2.7 - "Modalità di calcolo per il concorso alla spesa" dove sono disciplinati gli aspetti relativi alla compartecipazione alla spesa dei servizi
- il paragrafo 5^{to} relativo agli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare ed in particolare i punti 5.3 "Spazio Neutro" e 5.4 "Servizi a carattere semi-residenziale" dove sono previsti i criteri, le modalità di accesso ai servizi e l'assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente Gestore nonché la modalità di recupero dalla famiglia di origine per i servizi fruiti

la lettera protocollo 011919/22.11/ALZ_ar del 26 novembre 2014 inviata al Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento con la quale viene comunicato che dal 1° gennaio 2015 la Comunità Murialdo gestirà gli interventi di "Spazio Neutro" nelle Giudicarie dato il suo radicamento nel territorio, e le capacità logistiche, organizzative e professionali;

CONSTATATO che:

- ⇒ lo “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” ha lo scopo di favorire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di separazione dei genitori, di affidamento familiare o di affido a servizio residenziale. Lo “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” si pone come contenitore qualificato alla gestione dei rapporti tra bambini e genitori, in un luogo terzo, in spazi e tempi intermedi, lontani dalla routine quotidiana. I principi su cui si basa tale servizio fanno riferimento all’importanza del legame parentale, al diritto del minore a mantenere il contatto con le sue radici biologico-storiche e all’aiuto ai genitori nel leggere e interpretare i bisogni del minore;
- ⇒ il Centro Freeway è studiato per famiglie con esigenze di conciliazione particolari: orari di lavoro incompatibili con quelli dei servizi tradizionali, part time, lavori su turni, rientro dalla maternità, lavoro nel week end, mancanza di posto all’asilo nido. All’interno dei centri i bambini trovano un ambiente accogliente, formativo e divertente, in cui condividere una parte della giornata con un gruppo di coetanei e con una figura di riferimento adulta, al fine di un adeguato sostegno e potenziamento delle diverse aree dello sviluppo (cognitiva, emotiva, relazionale);

VALUTATI:

- ⇒ la domanda presentata alla Comunità di Valle con prot. nr. 0010023/22.8.1 di data 26 settembre 2019 dal signor **Lucianer Stefano** – nato il 05/09/1989 a Rovereto e residente in frazione Santa Croce 6/2/4 a Bleggio Superiore – per usufruire del servizio di “spazio neutro-tempo d’incontro” per l’incontro con il figlio minore L. A. – nato il 27/10/2017 a Trento (Tn) – e la documentazione allegata o agli atti;
- ⇒ il progetto complessivo elaborato dal servizio sociale del Polo 2 Giudicarie Esteriori – area minori – in seguito al disposto del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento pervenuto in data 08/08/2019, Cron. N. 537 di data 06/08/2019 depositato in cancelleria il 06/08/2019, acquisito al protocollo della Comunità delle Giudicarie al nr. 0008215 dove sono previsti a favore del minore L. A. – nato il 27/10/2017 a Trento (Tn) residente a Stenico:
 - 1) l’affido educativo-assistenziale al Servizio Sociale e il suo collocamento insieme con la madre in idonea struttura residenziale
 - 2) omissis
 - 3) incontri con il padre in Spazio Neutro o comunque con modalità protette;

le relazioni presentate dall’assistente sociale area minori del Polo 2 – Giudicarie Esteriori – la quale ha elaborato un progetto complessivo a favore del nucleo e che prevede l’inserimento presso la Casa di Accoglienza di Fondazione Famiglia Materna di Rovereto della madre e del minore L. A., l’attivazione di Freeway della stessa Fondazione per permettere alla madre di ricercare un proprio equilibrio e un lavoro che le permetta il raggiungimento dell’autonomia, l’attivazione dello “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” per permettere al padre di incontrarsi con il figlio;

che i servizi proposti prevedono:

- ⇒ per “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” incontri da 1,5 ore ogni settimana a decorrere dal 04 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 che si svolgeranno a Rovereto, luogo di attuale domicilio del minore. Il servizio sarà svolto dalla Cooperativa “Progetto 92” che possiede la capacità e le risorse per svolgere il servizio in quel territorio, mentre la Comunità Murialdo, che svolge il servizio nelle Giudicarie, non ha strutture ed operatori in quel territorio;
- ⇒ per Freeway accesso nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 15,00 per un totale di 24 ore settimanali dal 07 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019;

CONSTATATO:

che è prioritario salvaguardare la sfera psicologica, relazionale ed ambientale dei minori affidati al servizio sociale per scopi educativi ed assistenziali essendo la categoria più esposta a rischio di deviazione ed emarginazione e la necessità di attivare il servizio proposto sia a favore del signor Lucianer per garantire l’incontro con il figlio che a favore del minore con la frequenza del Centro Freeway;

la necessità quindi di affidare l’effettuazione dei servizi con il riconoscimento dei corrispettivi come stabiliti dalla Giunta Provinciale e riportati nel primo stralcio per le attività sociali per il 2019-2021 approvato con delibera nr. 1116 in data 29 luglio 2019:

- ⇒ “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” alla Cooperativa Sociale “Progetto 92” di Trento, riconoscendo il corrispettivo di euro 50,00 per ogni ora più iva al 5%. Con la Cooperativa è attiva la convenzione ponte prevista dalla delibera della Giunta Provinciale 2215/2018 più sopra richiamata;

⇒ “Centro Aperto Freeway” della Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, riconoscendo il corrispettivo di euro 7,30 per ogni ora + euro 4,5 per il pasto. Il corrispettivo applicato è quello per il quale non è prevista compartecipazione da parte della famiglia. Con la Fondazione Famiglia Materna dovrà essere sottoscritta la convenzione ponte prevista dalla delibera della Giunta Provinciale 2215/2018 più sopra richiamata;

che l'onere complessivo sarà quindi di euro 2.690,30 così suddivisi:

- ⇒ corrispettivo orario per il servizio di “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” è di euro 50,00 da moltiplicare per le ore previste nel progetto predisposto dal servizio sociale [un incontro ogni settimana di 1,5 ore dal 04 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 + 3 ore di ambientamento e conoscenza tra operatori e genitori + 2 ore di incontri di verifica tra servizi e genitori] per un totale di 23 ore che comportano un onere per il 2019 di euro 1.150,00 + Iva nella misura di legge, attualmente il 5% per un totale di euro 1.207,50
- ⇒ corrispettivo orario per il servizio di “Centro Aperto Feeway” è di euro 7,50 da moltiplicare per le ore previste nel progetto predisposto dal servizio sociale [4 ore al giorno dal 07 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 per un totale di 176 ore più euro 4,50 per il pasto di mezzogiorno per 44 giorni] che comportano un onere per il 2019 di euro 1.482,80 + Iva nella misura di legge, attualmente esente;

che le “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14” prevedono che la compartecipazione debba essere versata dal genitore che usufruisce del servizio sulla base della sola situazione reddituale di quest’ultimo, anche se lo stesso fa parte di un nucleo familiare composto da più persone. Il servizio sociale ha proposto la deroga dalla compartecipazione a entrambi i servizi data la problematicità riscontrata e la necessità di sostenere il nucleo nello sviluppo della sua genitorialità. La proposta è stata avallata dalla coordinatrice;

VISTI:

la deliberazione del Consiglio della Comunità delle Giudicarie nr. 34 di data 27 dicembre 2018 che, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;

lo schema di convenzione ponte con la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto per il servizio di “Centro Aperto Freeway” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la disponibilità presente:

- ⇒ al capitolo 121131 articolo 10 “Affido a strutture educative assistenziali a carattere semiresidenziale per minori” – missione 12 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – codice del piano dei conti 1.03.02.15.008 – del bilancio di gestione esercizio finanziario 2019;
- ⇒ al capitolo 121131 articolo 20 “Spazio neutro” – missione 12 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – codice del piano dei conti 1.03.02.15.999 – del bilancio di gestione esercizio finanziario 2019;

la necessità di finanziare il presente provvedimento con gli stanziamenti per il 2019 stabiliti per le attività sociali di livello locale nello stralcio del programma sociale provinciale 2019-2021 approvato con delibera della Giunta Provinciale 1116 di data 29 luglio 2019;

le disposizioni contenute nella delibera nr. 194/95 di data 31.01.1995 della Giunta Comprensoriale avente per oggetto “Procedure per impegno e liquidazione spese”;

quanto disposto:

- ⇒ dalla L.P. 3/2006 concernente l’ordinamento e l’attività delle Comunità di Valle, dal T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni, per quanto in vigore, nonché dallo Statuto della Comunità di Valle;
- ⇒ C.E.L. _ “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ le LL.PP. 14 del 12 luglio 1991 e 13 del 27 luglio 2007;
- ⇒ dalla L.P. 30 novembre 1992, nr. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e successive modifiche;

DETERMINA

1. Di attivare in seguito a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Trento i seguenti servizi a favore del minore L. A. – nato il 27/10/2017 a Trento (Tn) residente a Stenico:
 - ⇒ “Spazio Neutro-Tempo d’Incontro” in seguito alla richiesta pervenuta dal signor Lucianer Stefano – nato il 05/09/1989 a Rovereto e residente in frazione Santa Croce 6/2/4 a Bleggio Superiore con richiesta protocollo 0010023/22.8.1 di data 26 settembre 2019 che prevede incontri da 1,5 ore ogni settimana a decorrere dal 04 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 che si svolgeranno a Rovereto, luogo di attuale domicilio del minore. Il servizio sarà affidato dalla Cooperativa “Progetto 92” di Trento con sede in via Solteri, 76 a Trento – P.I. 01378460222 Iscr. C.C.I.A.A. 133593 Reg.soc. 15944 – con applicazione del corrispettivo approvato dalla Giunta Provinciale con il primo stralcio del programma sociale provinciale per il 2019-2021 approvato con delibera 1116 di data 29 luglio 2019, pari a euro 50,00 orari + iva se dovuta, attualmente 5% – codice CIG ZDE2907C37;
 - ⇒ “Centro Aperto Freeway” con accesso nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 15,00 per un totale di 24 ore settimanali dal 07 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019. Il servizio sarà affidato alla Fondazione Famiglia Materna di Rovereto con sede in Via Saibanti, 6 a Rovereto – P.I. 00650530223 con applicazione del corrispettivo approvato dalla Giunta Provinciale con il primo stralcio del programma sociale provinciale per il 2019-2021 approvato con delibera 1116 di data 29 luglio 2019, pari a euro 7,30 orari + euro 4,50 per ogni pasto usufruito esenti da Iva – codice CIG ZE92A20BBo - con sottoscrizione della “convenzione ponte” il cui schema si allega che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di assumere le rette richieste anche nell’eventualità che subiscano variazioni rispetto alla misura attuale;
3. Di impegnare la spesa totale prevista di 2.690,30 come segue:
 - ⇒ euro 1.207,50 [un incontro ogni settimana di 1,5 ore dal 04 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 + 3 ore di ambientamento e conoscenza tra operatori e genitori + 2 ore di incontri di verifica tra servizi e genitori] per un totale di 23 ore che comportano un onere per il 2019 di euro 1.150,00 + Iva nella misura di legge, attualmente il 5%] a carico del capitolo 121131 articolo 20 “Spazio neutro” – missione 12 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – del piano dei conti 1.03.02.15.999 –del bilancio di gestione per l’esercizio 2019;
 - ⇒ euro 1.482,80 [4 ore al giorno dal 07 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019 per un totale di 176 ore più euro 4,50 per il pasto di mezzogiorno per 44 giorni] a carico del capitolo 121131 articolo “Affido a strutture educative assistenziali a carattere semiresidenziale per minori” – missione 12 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 – codice del piano dei conti 1.03.02.15.008 – del bilancio di gestione esercizio finanziario 2019;
4. Di derogare dalla quota di compartecipazione il nucleo familiare per la fruizione dei servizi come proposto dal servizio sociale e come previsto possibile nelle “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14”;
5. Di finanziare il presente provvedimento con le risorse messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento alla Comunità di Valle per la gestione delle politiche sociali di livello locale con la delibera della Giunta Provinciale 1116 di data 29 luglio 2019 di approvazione del primo stralcio per il triennio 2019-2021;
6. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto dopo aver verificato l’effettiva attuazione degli incontri nello “Spazio Neutro” e la frequenza del “Centro Aperto Freeway” con le modalità previste nella delibera nr. 194/95 di data 31/01/1995 della Giunta Comprensoriale avente per oggetto “Procedure per impegno e liquidazione spese”;
7. Di dare comunicazione agli interessati di quanto disposto con il presente provvedimento;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Tione di Trento, **10 OTT 2019**



Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
- MICHELA FIORONI -

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO

27 LUGLIO 2007 N. 13 "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO".
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO APERTO FREEWAY" A
FAVORE DI MINORI - CIG ZE92A20BB0

TRA LE PARTI:

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione nr. 400 di data 02 luglio 2019;

E

2. Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, codice fiscale 00650530223, con sede legale a - 38068 – Rovereto in Via Saibanti, 6 rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato a _____ il _____ quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- La L.P. 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio; c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019, recante "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021" sono state, da ultimo, definite le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-

aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- i rapporti giuridici che non sono oggetto di proroga *ex lege* in quanto non regolati da una convenzione stipulata ai sensi delle L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, ad oggi in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi socio-assistenziali finanziati a bilancio su base annua, risultano in scadenza alla data del 31.12.2018;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, in conformità agli articoli 19 e 20 dello stesso, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a disciplinare l'erogazione del servizio in oggetto;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sono state approvate le linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 13/2007;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sopra citata, prevede, tra l'altro, a garanzia delle continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 35/1983 e L.P. 14/1991, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- da ultimo, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie nr. 183 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il presente schema di "convenzione ponte";

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida alla Fondazione Famiglia Materna di Rovereto, di seguito denominata "soggetto gestore", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione del servizio di "Centro Aperto Freeway" a favore di minori.
2. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
3. Il soggetto gestore si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente convenzione e con le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del del 29 luglio 2019, recante "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021" nella quale sono definiti, tra l'altro, i destinatari degli interventi, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione, l'attuazione e l'accesso agli stessi.
4. Le deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate definiscono, inoltre, i corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale, stabilendo che gli stessi sono applicati fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione, così come stabilito dall'articolo 53 comma 5 della L.P. 13/2007, comunque non oltre il 30.06.2021.

Art. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2019 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

Art. 3 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

2. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del presente atto è la dott.ssa Michela Fioroni, responsabile Servizio socio assistenziale della Comunità.

Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE

1. Il soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità e delle direttive provinciali in materia.
2. Il soggetto gestore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine di realizzazione il percorso di valutazione e monitoraggio del servizio ed a collaborare con i referenti della Comunità per la verifica delle attività svolte.

Art. 6 – FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento annuo per l'attività di servizio, riconosciuto al soggetto gestore e a carico della Comunità, è pari a euro 1.500,00 IVA esclusa.
2. L'importo di cui sopra è da considerare una stima su base annua, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in corso d'anno e per gli anni successivi, in funzione degli indicatori di servizio, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019, recante "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021".
3. Ai sensi del precedente comma, nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzione quadro di cui all'art. 23, comma 6 della L.P. 13/2007, sono da considerarsi valide, nel periodo di durata della convenzione, le rette di servizio riportate nella delibera 1116 più volte richiamata.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del soggetto gestore,

entro i termini di cui al precedente comma 2, di idonea fattura elettronica recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI

Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SICUREZZA

1. Nella gestione del servizio, il soggetto gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere

è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.

4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, da consegnare alla Comunità entro la data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.
2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 10 – TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 4 del 20 gennaio 2015. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Art. 13 – DOMICILIO SPECIALE

1. Per ogni effetto della presente convenzione il soggetto gestore elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 14 – ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, che si intende posta a carico del soggetto gestore.

Art. 15 – CONTROVERSIE

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione al soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

Art. 16 – RICHIAMI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

Cooperativa Sociale "PROGETTO 92"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luca Sommadossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento, _____.

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
- MICHELA FIORONI -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del C.E.L. Regione T.A.A. 03 maggio 2018 n.2)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente
- Integrazione di impegno esistente **598**
- Liquidazione

| Esercizio di competenza | Conto residui | Piano dei conti finanziario | Missione | Programma | Capitolo | Articolo | Importo |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 2019 | /// | 1.03.02.15.008 | 12 | 1 | 121131 | 10 | 1.482,80 |
| 2019 | /// | 1.03.02.15.999 | 12 | 1 | 121131 | 20 | 1.207,50 |

Accertamento Entrata

| Esercizio di competenza | Conto residui | Codice risorsa | Capitolo | Articolo | Importo |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|----------|---------|
| | | | | | |

Tione di Trento, **16 OTT. 2019**



Responsabile Del Servizio Finanziario
- TIZIANA MATURI -

[Handwritten signature]

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....